

REGOLAMENTO ELETTORALE

ASSOCIAZIONE

CLUSTER

MARCHE MANUFACTURING

Sommario

1. Scopo	3
2. Assemblea Generale Ordinaria.....	3
3. Aveni diritto al voto	3
4. Organo di Coordinamento e Gestione (OCG).....	3
5. Classificazione delle imprese	3
6. Commissione elettorale	4
7. Presentazione dei Candidati	4
8. Designazione dei Candidati	4
9. Operazioni elettorali	5
10. Votazioni OCG.....	6
11. Elezione presidente	6
12. Scrutinio	6
13. Proclamazione dei risultati	7
14. Ricorso	7

1. Scopo

1.1 Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le procedure elettorali dell'Associazione Cluster Marche Manufacturing.

2. Assemblea Generale Ordinaria

2.1 L'assemblea Generale Ordinaria viene convocata per l'elezione della componente elettiva dell'Organismo di Coordinamento e Gestione descritto nell'art. 4 del presente regolamento Elettorale e per l'elezione del Presidente descritto nell'art. 11 del presente regolamento.

2.2 L'Assemblea Generale Ordinaria per il processo elettivo viene convocata dal presidente tramite posta elettronica certificata almeno due settimane prima della data prevista.

3. Aveni diritto al voto

3.1 In occasione dell'assemblea generale ordinaria hanno diritto al voto tutti i soci industriali, soci di ricerca e soci di innovazione e trasferimento tecnologico ed associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

4. Organismo di Coordinamento e Gestione – OCG (art. 10 Statuto)

4.1 La direzione strategica dell'Associazione è delegata all'Organismo di Coordinamento e Gestione, quale ente rappresentativo di tutte le componenti dell'Associazione stessa. Esso è composto da:

- Componente Elettiva
 - 2 rappresentanti dei soci industriali (con garanzia di rappresentanza sia delle Grandi Imprese che delle PMI)
 - 1 rappresentante dei soci di ricerca e dei soci di innovazione e trasferimento tecnologico
- Componente di diritto
 - Soci fondatori, ogni socio indica una persona che lo rappresenta in seno al presente Organismo
 - Presidente dell'associazione

Partecipano all'Organismo di Coordinamento e Gestione, senza diritto di voto:

- Direttore del Comitato Tecnico Scientifico
- Direttore Operativo
- 1 rappresentante degli Associati

5. Classificazione delle imprese

5.1 Ai fini della elezione dei membri dell'OCG vengono definite due categorie di soci industriali:

- Grandi Imprese
- Piccole e Medie Imprese

5.2 La classificazione viene effettuata seguendo un criterio di classificazione derivato dai criteri dell'Unione Europea:

- Si definiscono Grandi Imprese quelle che superano i criteri europei per la classificazione di Grande Impresa;

- Si definiscono Piccole e Medie Imprese quelle che non superano i criteri europei per la classificazione di Grande Impresa;

6. Commissione elettorale

6.1 Alle varie operazioni elettorali presiede una “commissione elettorale” composta da un presidente e da due membri.

6.2 I tre membri della commissione elettorale sono nominati dall’Organo di Coordinamento e Gestione che può sceglierli anche al di fuori dei propri componenti.

6.3 La composizione della commissione elettorale deve essere comunicata all’Assemblea convocata per l’elezione della componente elettiva, all’apertura della medesima.

6.4 La commissione elettorale viene costituita una settimana prima dell’Assemblea convocata per il processo elettivo.

7. Presentazione dei Candidati

7.1 Le candidature quale membro elettivo dell’Organismo di Coordinamento e Gestione devono essere presentate dai soci almeno 7 giorni prima dell’Assemblea Generale Ordinaria al Presidente dell’Associazione.

7.2 Il candidato non deve necessariamente appartenere alla organizzazione dalla quale viene indicato.

7.3 Uno stesso socio non può presentare più candidati.

7.4 La presentazione deve avvenire indicando cognome e nome del candidato e accompagnando la designazione con:

- Lettera di presentazione da parte del socio, firmata dal legale rappresentante
- Autodichiarazione del candidato
- Autocertificazione del candidato della insussistenza delle cause di esclusione descritte all’art.8

8. Designazione dei Candidati

8.1 Il presidente prende visione della candidature e procede a verificare che i candidati siano soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità (da intendersi, ad esempio, così come richiamati dall’art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516).

Tra le cause di incandidabilità sono contemplate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- avere subito condanne o essere indagati per:
 - reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- essere stati condannati alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

8.2 La Commissione Elettorale provvede a raggruppare i candidati nelle categorie elettive previste dallo statuto in funzione della seguente regola:

- I nominativi proposti dai soci industriali - Grandi Imprese vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare le Grandi Imprese;
- I nominativi proposti dai soci industriali - Piccole e Medie Imprese vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare le Piccole e Medie Imprese;
- I nominativi proposti dai soci di ricerca e dei soci di innovazione e trasferimento tecnologico vengono raggruppati tra i soci di ricerca e dei soci di innovazione e trasferimento tecnologico
- I nominativi proposti dagli associati vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare gli associati

8.3 La Commissione Elettorale dopo avere vagliato e raggruppati in categorie le candidature procede alla designazione ufficiale dei candidati definendo la composizione delle schede per la votazione.

8.4 Le schede per la votazione sono in numero di quattro:

- Una scheda per le votazioni riservata ai soci industriali classificati come grandi imprese
- Una scheda per la votazione riservata ai soci industriali classificati come piccole e medie imprese
- Una scheda per la votazione riservata ai soci di ricerca e soci di innovazione e trasferimento tecnologico
- Una scheda per la votazione riservata agli associati

Dopo la designazione i nomi dei candidati devono essere trasmessi ai soci per garantire la comunicazione a tutti i membri dell'associazione.

9. Operazioni elettorali

9.1 Il giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria la commissione elettorale deve predisporre un seggio che preveda la seguente dotazione:

- Un registro dei membri dell'associazione suddiviso in Soci Industriali, Soci di Ricerca e Soci di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Associati che riporti il nominativo del rappresentante legale e l'indicazione della regolarità della quota associativa per verificare l'idoneità al voto;
- Il registro deve essere predisposto con uno spazio nel quale indicare il nome dell'eventuale delegato;
- Le schede per la votazione dovranno essere di colore diverso, dovranno indicare la categoria di appartenenza ed essere timbrate con il timbro dell'Associazione;
- Quattro urne nelle quali saranno raccolte le schede dopo la votazione, una per raccogliere le schede della grandi imprese, una per raccogliere le schede delle piccole e medie imprese, una per raccogliere le schede dei soci di ricerca e soci di innovazione e trasferimento tecnologico e una per raccogliere le schede degli associati.

9.2 I membri dell'Associazione devono registrarsi alle operazioni di voto presso la commissione elettorale presentando:

- un documento di identità per il riconoscimento da parte della Commissione elettorale
- le eventuali deleghe conferite fino ad un numero massimo di 3 (tre)

9.3 Effettuato il riconoscimento la Commissione Elettorale consegna al delegato un numero di schede pari al numero di membri rappresentati, secondo la categoria di ciascun membro della Associazione di cui il delegato porta la delega.

10. Votazioni OCG

10.1 Il voto è segreto e viene espresso barrando sull'apposita scheda il nome del candidato prescelto

10.2 Su ciascuna scheda sarà possibile indicare una preferenza

10.3 Le schede di votazione sono imbussolate nell'apposita urna a seconda della categoria della scheda.

10.4 È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza e allo scrutinio.

10.5 L'apertura e chiusura dei seggi verrà stabilita dalla commissione elettorale durante l'Assemblea Generale Ordinaria.

11. Elezione del Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria tra una terna di nomi proposti dall'Organismo di Coordinamento e Gestione. Per l'elezione è sufficiente l'ottenimento della maggioranza relativa dei votanti. Il Presidente resta in carica per una durata di tre anni. Il mandato del Presidente può essere rinnovato una sola volta. L'attività di Presidente dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

11.2 Le operazioni elettorali sono presiedute dalla commissione elettorale descritta nell'art. 5 del presente regolamento.

11.3 Il voto è segreto e viene espresso scrivendo un solo nome e cognome del candidato prescelto, indicato nella terna di nomi proposta dall'Organismo di Coordinamento e Gestione.

11.4 Le schede di votazione sono imbussolate nell'apposita urna

11.5 È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza e allo scrutinio.

11.6 L'apertura e chiusura dei seggi verrà stabilita dalla commissione elettorale durante l'Assemblea Generale Ordinaria.

12. Scrutinio

12.1 Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

12.2 Lo scrutinio procede per ciascuna categoria conteggiando i voti che ciascun candidato ha riportato nelle votazioni.

12.3 Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l'iscritto votante.

12.4 La determinazione dei candidati eletti procede secondo i seguenti criteri:

12.4.1 Rappresentante dei soci industriali - Grandi Imprese: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nell'OCG quale rappresentante dei soci industriali – grandi imprese

12.4.2 Rappresentanti dei soci industriali - Piccole e Medie Imprese: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nell'OCG quale rappresentante dei soci industriali - Piccole e Medie Imprese;

12.4.3 Rappresentante dei soci di ricerca e soci di innovazione e trasferimento tecnologico: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nell'OCG quale rappresentante dei soci di ricerca e soci di innovazione e trasferimento tecnologico.

12.4.4 In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano.

12.4.5 Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale a quello dei componenti da eleggere, si procede alla votazione palese per alzata di mano.

13. Proclamazione dei risultati

13.1 I risultati delle votazioni saranno proclamati dal Presidente della commissione elettorale al termine dello scrutinio.

13.2 I risultati saranno pubblicati sul sito dell'Associazione entro la giornata successiva.

13.3 La graduatoria dei voti attribuiti ai candidati non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria dell'Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di membri elettivi dell'OCG.

14. Ricorso

14.1 Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.

14.2 Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà ad una nuova elezione dei membri elettivi dell'OCG.

14.3 Nelle more di eventuali ricorsi i membri elettivi dell'OCG restano in carica fino a quando non saranno risolti i ricorsi sollevati e se necessario fino ad una nuova Assemblea Generale.